



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Prot. 102.649

VISTO Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2004, n. 95, concernente “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.”;

VISTI gli artt. 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14 dello stesso decreto legislativo che stabiliscono le modalità e procedure dell’intervento pubblico a sostegno della copertura dei rischi agricoli;

VISTO, in particolare, l’art. 12 comma 3, lett. b), che prevede di stabilire con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di nomina del Collegio sindacale;

RITENUTO di provvedere a tale adempimento;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 luglio 2004;

DECRETA

Art. 1

1. La nomina del Collegio sindacale è disposta in conformità a quanto previsto dagli artt. 2398, 2399, 2400, 2401, 2460 del Codice Civile.
2. Il Collegio Sindacale degli enti costituiti per la copertura dei rischi agricoli ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 29/03/2004, n. 102 e secondo le modalità previste dai successivi commi del medesimo articolo, in via ordinaria, si compone di 3 membri effettivi, di cui un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali e un rappresentante della Regione dove ha sede l’Ente, e da due membri supplenti. Ove particolari condizioni lo richiedano il numero dei membri effettivi può essere elevato a 5.

Art. 2

1. Il Collegio Sindacale, oltre ai doveri propri previsti dall’art. 2403 del Codice Civile, deve provvedere alla verifica, anche a campione, delle polizze agevolate e vigilare sulle iniziative mutualistiche, ai fini dell’ammissibilità a contributo delle relative spese, nei termini stabiliti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e dai provvedimenti attuativi emessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2004

IL MINISTRO
F.to Alemanno